

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARPINELLI e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali
edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275, che, non essendo mai stati aggiornati, non rispondono più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischiano seriamente di delegittimare gli interessi di due categorie professionali, quali quelle dei geometri e dei periti industriali con particolare riferimento alla specializzazione edilizia, riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano soprattutto al geometra e al perito industriale come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro attività economiche e patrimoniali.

In particolare, i citati decreti del 1929, nei rispettivi articoli 16, fissano nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza dei geometri e dei periti industriali in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato, geometri e periti industriali dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri e periti industriali edili.

Poichè ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonchè più sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi istituti tecnici.

A tal fine, nel corso della XI legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato,

in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atto Senato n. 696), successivamente non esaminato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Anche nella XII legislatura la medesima Commissione lavori pubblici del Senato aveva licenziato, il 3 novembre 1994, un nuovo testo in sede referente (atto Senato n. 248 e 261-A), riferentesi ai geometri ed ai periti industriali edili, anche questo non esaminato dall'Assemblea per lo stesso motivo (scioglimento anticipato delle Camere).

Il testo che viene proposto si rifà a quello del 3 novembre 1994 con ulteriori interventi tendenti ad affrontare le problematiche delle nuove iscrizioni agli albi dei geometri e dei periti industriali (tenendo conto dei corsi triennali universitari di specializzazione già di fatto istituiti, per i geometri, da numerose università e da confermare, per entrambe le categorie, da parte dello Stato).

Il testo proposto ha soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Considerato che sostanzialmente il presente disegno di legge riprende il testo approvato in sede referente dall'8ª Commissione del Senato il 3 novembre 1994, nella precedente legislatura (testo che era stato oggetto di numerose lunghe discussioni e di un approfondito esame) si confida in un suo sollecito positivo esame da parte dei competenti organi del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2 La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1,

se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonchè di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili

ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione corsi di diploma universitari)

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sarà provveduto alla istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di durata triennale, ed al riconoscimento a tal fine dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 9, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e comunque della normativa comunitaria vigente in materia - in particolare delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 - l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, assicurerà una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate dall'articolo 5.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, modificando la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tal fine la nuova disciplina dovrà:

a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra o del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia;

3) effettuazione della pratica professionale per un anno, ovvero di forme di tirocinio alternativo anche durante il corso di diploma universitario;

4) possesso dell'abilitazione professionale;

b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima della istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1;

c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che

abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

